

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1952

(64^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici ed aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 731 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	732
LOVERA	732 e <i>passim</i>
LAMBERTI	733 e <i>passim</i>
MAGRÌ, <i>relatore</i>	733 e <i>passim</i>
SEGGI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	734 e <i>passim</i>
BANFI	735 e <i>passim</i>
CIASCA	737

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, De Sanctis, Ferrabino, Gelmetti, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino e Tonello.

Interviene, altresì, il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici ed aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici ed aumento della tassa di abilitazione ».

Credo opportuno dar lettura del punto B) sotto il titolo « Titoli didattici » della tabella di valutazione dei titoli. Esso dice:

B) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio fino al massimo di punti 3

a) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali.

b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato (o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi), prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni.

c) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 ».

Al riguardo, come i colleghi ricorderanno da quanto fu detto in sede di discussione generale, esiste controversia sul modo di valutare il servizio prestato nei convitti nazionali e sul modo di valutare il servizio dei maestri elementari sia nelle scuole elementari di

Stato, che nelle scuole che hanno ottenuto riconoscimento legale.

Il relatore Magri ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intera lettera B), del seguente tenore:

« B) Per i seguenti servizi od insegnamento prestati nell'ultimo decennio:

a) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali fino al massimo di punti 5

b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni fino al massimo di » 3,50

c) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 fino al massimo di » 3

« Il servizio previsto dalla presente lettera B) è da valutare in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso ».

MERLIN ANGELINA. Vorrei sapere le ragioni che, alla lettera b), hanno indotto a valutare il criterio dell'età. Infatti, se una persona riesce ad acquistare dalla sua professione una certa esperienza, tale possibilità è connessa alla sua *forma mentis* o al suo carattere, indipendentemente da qualsiasi riferimento all'età.

PRESIDENTE. Penso che la ragione delle parole: « prestato dopo il compimento del 22° anno di età » debba essere ricercata nella necessità di stabilire una parità iniziale con i laureati, allo scopo di non dover avvantaggiare eccessivamente i maestri.

LOVERA. Non so se riuscirò ad interpretare con esattezza il pensiero del relatore; ma mi sembra che egli abbia presentato l'emendamento, di cui è stata data testè lettura, allo scopo di non svalutare il servizio prestato come insegnante elementare o istitutore.

Raccogliendo l'espressione degli istitutori dei convitti nazionali, i quali con la legge del 1923 avevano il loro titolo ragguagliato a quello degli insegnanti supplenti nelle scuole medie, il relatore ha voluto, insomma, conservare una differenza fra istitutori e maestri.

Io invece sarei favorevole piuttosto a che venisse accolto l'emendamento, che so essere stato

studi ed essa godrà di un massimo di punti 3,50.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma può verificarsi il caso di un individuo che prima sia stato istitutore e successivamente insegnante elementare.

MAGRÌ, *relatore*. Se noi vogliamo evitare il cumulo, cui ha accennato il Ministro, sarà sufficiente inserire una nota in proposito.

Ritengo che una certa differenza fra il servizio prestato come istitutore e quello prestato come insegnante elementare debba essere mantenuta, sia per il fatto che esiste un precedente di legge fin dal 1923 (in base al quale vengono parificati in maniera assoluta il servizio prestato nei convitti nazionali e quello prestato nella scuola media), sia perchè per poter fare l'istitutore nei Convitti nazionali è necessario possedere la laurea, che è richiesta anche per gli insegnanti di scuola media, mentre per i maestri elementari non viene richiesto tale titolo. Quindi, mi sembra che il servizio prestato con un titolo di studio superiore non possa essere assolutamente equiparato ad un servizio per il quale sia richiesto un titolo di studio inferiore.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dall'onorevole Segni, potrei venire incontro al dubbio da lui prospettato lasciando alla lettera B) un massimo di cinque punti; ma poi entro questo limite concederei un massimo di cinque punti a coloro che rientrano nella lettera a) ed un massimo inferiore a coloro che rientrano nelle lettere b) e c). Ciò perchè non si ingenerino equivoci, dato che noi abbiamo annullato l'articolo della legge del 1923 che si riferisce a tale questione. Se noi non facciamo esplicita menzione dei convitti nazionali, li verremo automaticamente ad escludere nella maniera più radicale.

PRESIDENTE. Senatore Magrì, la sua proposta turba del tutto la simmetria fra le due lettere A) e B). Nella lettera A) abbiamo già approvato un massimo di sette punti, lasciando senza determinazione di massimo le lettere a), b) e c). Per la lettera B) invece avremmo un massimo generale, mentre, poi, ci troveremo di fronte ai massimi subordinati a), b) e c).

MAGRÌ, *relatore*. Mentre la lettera A) include servizi che siamo disposti a valutare

sullo stesso piano, la lettera B) comprende servizi di natura diversa. Questo difetto si potrebbe evitare sostituendo alla lettera B) seguita dalle lettere a), b) e c), una lettera B) seguita da una lettera C) e da una lettera D). Si tratta di una modifica puramente formale, dato che la situazione sostanzialmente rimarrebbe eguale.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. In tal modo, però, i servizi sarebbero considerati autonomamente e potrebbero essere cumulati.

MAGRÌ, *relatore*. Ma lei, onorevole Ministro, ammette possibilità di cumulo fra la lettera A) e la lettera B)?

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. La dizione della legge non vieta tale possibilità.

LOVERA. A mio avviso è implicita la possibilità del cumulo tra le lettere A) e B).

MAGRÌ, *relatore*. Ricordo che al numero 3 — Titoli didattici — è previsto un massimo di punti dieci; per modo che non è possibile andare oltre tale limite.

LOVERA. Tuttavia non accade mai che venga raggiunto il massimo.

MAGRÌ, *relatore*. Se sarà accolto il mio concetto, lasceremo il massimo di dieci punti, e poi faremo delle sottodistinzioni subordinate e comprese in quel massimo.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento del senatore Lamberti apporti una maggiore semplificazione, in quanto esso fissa un massimo per tutte le sottocategorie e lo determina nella metà del massimo concesso agli insegnanti di ruolo degli istituti medi: perciò in base ad esso ai maestri e agli istitutori dei convitti viene concesso il trattamento della metà del massimo previsto per gli insegnanti di ruolo degli istituti medi.

MAGRÌ, *relatore*. Ma in questo modo poniamo i maestri e gli istitutori dei Convitti sullo stesso piano, anche se forniti di titoli di studio del tutto diversi.

Noi ci troviamo di fronte ad una categoria che rivendica una parità di diritti e di fronte ad un'altra categoria che rivendica i tre punti e mezzo, che noi effettivamente diamo. Così, mentre teniamo conto delle richieste dei maestri elementari, non teniamo in alcun modo

conto delle esigenze degli istitutori dei convitti, i quali sono provvisti del titolo di laurea.

PRESIDENTE. Proporrei di togliere la lettera *a*) che viene dopo la lettera *B*) e di aggiungere sotto la lettera *a*), che viene dopo la lettera *A*), alle parole: « da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre », le altre: « nonchè al servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali ».

In tal modo si darebbe un parziale riconoscimento dello stato giuridico attuale degli istitutori.

MAGRÌ, *relatore*. Lascieremmo, però, eccessiva libertà alle Commissioni giudicatrici, perchè dalla formula proposta dall'onorevole Presidente non risulterebbe che le Commissioni siano tenute a dare un minimo di punteggio.

LOVERA. Mi pare che così noi guastiamo l'armonia del numero 3, poichè sotto la lettera *A*) si parla di insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole medie, ed anche di incarico di insegnamento universitario; invece la funzione di istitutore non può essere considerata come insegnamento.

PRESIDENTE. La preoccupazione dell'onorevole relatore e mia era di prendere le mosse dalla legge del 1923, mantenendo il punteggio al livello minimo possibile, senza modificare il contenuto di quella legge in maniera radicale.

LOVERA. Includendo il servizio prestato dagli istitutori sotto la lettera *A*), invece che sotto la lettera *B*), equipareremmo tale servizio ad un incarico di insegnamento universitario; il che mi pare veramente esagerato. Invece, caso mai, dovremmo elevare il punteggio concesso agli istitutori, ma non conferire loro un titolo di parità vero e proprio con le categorie di cui alla lettera *A*), dato che gli istitutori non sono insegnanti.

BANFI. Nel suo emendamento il senatore Magrì ha tenuto conto della differenza fra l'insegnamento di ruolo e quello non di ruolo nelle scuole elementari, e il servizio prestato nelle scuole popolari. Quest'ultimo servizio, sia per la forma di assunzione, sia per il modo come sono attuati i controlli su di esso, sembra anche a me che non possa essere parificato all'insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari.

MAGRÌ, *relatore*. Tra i titoli didattici dobbiamo valutare l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato negli istituti secondari, l'insegnamento per incarico universitario, il servizio di aiuto o assistente universitario, il servizio di istitutore nei Convitti nazionali e l'insegnamento elementare, sia quello normale, sia quello prestato nelle scuole popolari. Per quanto riguarda l'insegnamento nelle cattedre degli istituti secondari è necessario fissare un limite che non può essere in ogni caso identico, dato che per chi concorre alle cattedre di lettere classiche non può essere valutato un insegnamento prestato come supplente nel liceo classico nella stessa misura di un insegnamento prestato nelle scuole magistrali o negli istituti tecnici. Siccome non è possibile fare una casistica di tutti gli insegnamenti, credo sia opportuno lasciare al giudizio della Commissione giudicatrice di fissare le diverse categorie.

Il punto controverso verte soprattutto sul servizio prestato presso i convitti nazionali, che, a mio avviso, dovrebbe essere valutato diversamente dal servizio prestato nelle scuole elementari a causa e dei precedenti legislativi e del titolo, poichè l'istitutore deve essere provvisto di laurea. Secondo me le soluzioni in proposito possono essere due: o gli istitutori dei Convitti nazionali vengono inclusi sotto il capoverso *A*), creando magari una lettera riservata esclusivamente a loro; ma faccio osservare che in questo caso si arriverebbe a un massimo di punti sette; oppure si elegge l'altra soluzione, che è quella da me proposta e che comporterebbe che gli istitutori vengano inseriti sotto la lettera *B*), con il massimo di cinque punti.

Dovrebbe essere, poi, creata una lettera *C*) per l'insegnamento nelle scuole elementari e popolari con un massimo di punti 3,50, lasciando invariato il massimo di punti dieci fissato per tutti i titoli didattici.

BANFI. Faccio osservare che mentre il massimo di *A*) e di sette punti, non è detto che i massimi di *B*) e *C*) sommati insieme non vadano al di là di tale quota.

MAGRÌ, *relatore*. Ma è previsto il massimo complessivo di un decennio; e dentro tale periodo di tempo non è possibile cumulare due massimi di insegnamento.

BANFI. Ma la Commissione giudicatrice determina il massimo e il minimo dei punti relativamente alla situazione degli esaminandi o relativamente alla situazione generale, basandosi, cioè, sul concetto del massimo dei dieci anni?

MAGRÌ, *relatore*. È chiaro che nel periodo di dieci anni possono essere raggiunti dalle rispettive categorie di insegnanti soltanto i massimi per essi previsti, e non oltre.

BANFI. Poichè nelle linee generali siamo d'accordo, proporrei di costituire una commissione ristretta che elaborasse una dizione precisa per questa parte della tabella, in modo da non lasciare più adito a dubbi.

LAMBERTI. Vorrei rilevare che i dissensi che si sono manifestati non sono formali, bensì sostanziali; e quanto più procediamo innanzi, tanto più, a mio parere, sembra difficile rinvenire un accordo. Confesso che, fra le varie proposte avanzate, la migliore mi sembra quella del Presidente, la quale in qualche modo viene a coincidere con una delle due soluzioni alternative che erano state prima da me proposte. Avevo, infatti, detto: o lasciamo gli istituti alla pari degli insegnanti elementari sotto la lettera B), oppure sorvoliamo del tutto riguardo agli istituti, sottintendendo in tal modo, per l'analogia che sussisterebbe con la legislazione vigente, che essi rientrino sotto la lettera A). A tale mia proposta è stato risposto dal relatore che ciò non era possibile. In conseguenza, il Presidente ha proposto di trasferire la lettera a) contenuta nella lettera B) dopo il capoverso della lettera a) contenuta nella lettera A). Vorrei adesso rispondere alle obiezioni, implicite o esplicite, mosse a questa proposta del Presidente.

È stato detto: non sono la stessa cosa il servizio di istitutore, il servizio di incaricato universitario e il servizio di supplente nelle scuole medie. Ne sono convinto; ma quel massimo, fissato in principio del titolo, avanti la specificazione delle lettere, è destinato ad essere sottoposto dalla Commissione giudicatrice ad una meditata interpretazione: trovo, infatti, che fra le lettere b) e c) esiste una notevole differenza, dato che è assai differente avere l'incarico di un insegnamento universitario e fare l'assistente. Quindi, la Commissione giudicatrice non assegnerà a coloro i quali rientrano

nella lettera c) il massimo di punti sette, altrimenti metterebbe costoro sullo stesso piano di coloro che rientrano alle superiori lettere a) e b). Ed, allora, o noi creiamo una lettera d) sotto la lettera A), o accettiamo la formula proposta dal Presidente con il chiarimento dato dal senatore Magrì, aggiungendo agli insegnamenti di ruolo o non di ruolo prestati negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, il servizio prestato in qualità di istitutore nei Convitti nazionali.

Determinato il punteggio, la Commissione giudicatrice stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre. Può darsi che all'atto pratico in questo modo noi equipariamo il servizio prestato dagli istituti a quello prestato dagli insegnanti elementari laureati; può darsi che nelle migliori condizioni possibili l'insegnante laureato, pur essendo assegnato alla lettera B), si venga a trovare a parità di condizioni con gli istituti che si trovino sotto la lettera A). Ma noi non dobbiamo lasciarci impressionare dal punteggio massimo che è previsto per ogni lettera; se poniamo attenzione al concetto che quel punteggio massimo va poi suddiviso secondo le varie categorie, non credo nemmeno che sia necessario stabilire sotto la lettera B), fra le lettere b) e c) previste attualmente, e cioè fra l'insegnamento prestato nelle scuole elementari e quello prestato nei corsi popolari, nessun'altra distinzione di punteggio, una volta che riconosciamo che in questo insegnamento, dentro un punteggio massimo di 3,50, le Commissioni giudicatrici determineranno dei punteggi vari a seconda delle varie categorie. Altrimenti dovremmo supporre che anche per quanto riguarda il contenuto della lettera A) la Commissione giudicatrice agirà in modo tale da attribuire agli assistenti incaricati un punteggio uguale a coloro che hanno al loro attivo dieci anni di insegnamento nel liceo.

MAGRÌ, *relatore*. Tuttavia, ciò non è da escludersi.

LAMBERTI. Mi sembra che in tal modo si viene a supporre che la Commissione giudicatrice manchi di senso di discrezione e di opportunità.

PRESIDENTE. A me sembra che v'è un punto fondamentale sul quale bisogna avere un'idea chiara: la mia preoccupazione è de-

terminata dalla considerazione che gli istituti dei convitti nazionali hanno da trenta anni uno stato di diritto e di fatto, in base al quale il loro servizio è riconosciuto alla stregua di un insegnamento prestato nella scuola media. L'attuale legge innova in modo radicale; colloca addirittura gli istituti in una stessa categoria con i maestri elementari, declassandoli. Vi sono state al riguardo proteste vivissime da parte della categoria degli istituti; ed a me, personalmente, tali proteste sembrano fondate, poichè dopo trenta anni che un certo diritto è stato riconosciuto e praticato, il tornare indietro costituisce una innovazione molto spiacevole. Bisogna innovare per migliorare le condizioni, e non per peggiorarle. Questa è la mia preoccupazione di base.

Se la Commissione condivide la mia preoccupazione di non modificare uno stato di diritto e di fatto, che dura da trenta anni, allora ne viene di conseguenza che per prima cosa dobbiamo riportare gli istituti sotto la lettera A); se, invece, tale punto di vista non è condiviso dalla Commissione, gli istituti vanno lasciati sotto la lettera B). Pregherei la Commissione di chiarire sufficientemente tale punto.

LOVERA. Ritengo che se noi dobbiamo preoccuparci dei sentimenti e dei risentimenti, più o meno legittimi, degli istituti che si vedono svalutare i loro titoli, dobbiamo anche tenere presente che vi sono degli insegnanti supplenti delle scuole medie, i quali si lamentano di essere equiparati agli istituti che non esercitano l'insegnamento.

Non sono di avviso che si debba mettere sullo stesso piano l'insegnamento vero e proprio prestato sia nelle scuole medie che nelle università, con la funzione degli istituti, i quali, d'altronde, non possono essere messi sullo stesso piano degli insegnanti elementari. Ritengo, quindi, che sia conveniente creare una categoria a sè degli istituti, separata da quella degli insegnanti elementari. Poichè non si vogliono disconoscere i diritti acquisiti proporrei di fissare punti 3 e 50 per gli insegnanti elementari e punti 5 per gli istituti. D'altronde, dobbiamo tenere presente che l'attuale disegno di legge è stato organato in maniera razionale e che se noi lo modificassimo sostanzialmente creeremmo degli inconvenienti, a mio parere, abbastanza gravi. Se al Ministero

si è ritenuto di non riconoscere agli istituti la parità con gli insegnanti medi, è proprio perchè quest'ultima categoria si è dichiarata contraria alla equiparazione.

BANFI. Le parole dell'onorevole Presidente sono state molto chiare ed efficaci. In realtà i diritti acquisiti dagli istituti datano da un trentennio, e non potremmo disconoscerli senza creare dannose conseguenze. A me pare che si debbano accogliere le richieste degli istituti: come, d'altronde, è richiesto anche dalla opinione pubblica. Si tratta di rivalutare i nostri convitti nazionali: non dobbiamo dimenticare, infatti, che se desideriamo che alla carriera di istitutore nei convitti nazionali partecipino persone, che siano realmente degne di stare a fianco di giovani, dobbiamo dare agli istituti un riconoscimento, che è quello della legge del 1923. Perciò, a me pare che la proposta dell'onorevole Presidente non alteri lo stato precedente delle cose.

Naturalmente è ovvio che con ciò non dobbiamo dare agli istituti gli stessi punti che agli insegnanti di ruolo. Introduciamo gli istituti nella categoria in cui hanno diritto di essere introdotti, però con un minimo di punti. In tal modo sotto la lettera B) rimarrebbero soltanto gli insegnamenti prestati nella scuola elementare, e il paragrafo avrebbe, quindi, una maggiore omogeneità.

LOVERA. Con il criterio del senatore Banfi metteremmo sullo stesso piano colui che esplica la funzione di insegnante, sia pure supplente, e colui che, invece, è semplicemente un istitutore, il quale in pratica non ha altra funzione se non quella di accompagnare i ragazzi. So che gli insegnanti supplenti non vedono di buon occhio il fatto di essere parificati con degli istituti.

CIASCA. Effettivamente bisogna riconoscere che gli istituti dei convitti nazionali non esplicano soltanto la funzione di accompagnare a scuola i ragazzi, bensì anche quella di seguirli negli studi. Però, è doveroso, nello stesso tempo, riconoscere che l'osservazione del collega Lovera ha un fondamento di verità. Infatti altro è seguire i giovani nel doposcuola, ed altro è, invece, insegnare effettivamente. Chi insegna acquista una esperienza scolastica più profonda di colui il quale è istitutore. Non mi

parrebbe, pertanto, equo includere nella stessa categoria gli uni e gli altri.

Il Presidente ha rilevato giustamente che c'è una legge, che c'è una esperienza, che c'è una tradizione trentennale in proposito; ed il senatore Banfi ha osservato che ciò va tenuto nel massimo conto. Sono d'accordo con lei, collega Banfi, ma fino a un certo punto. Ogni legge porta sempre qualche innovazione: potrà migliorare, potrà peggiorare la situazione e potrà anche modificare, come nel caso presente, alcune situazioni.

MAGRÌ, *relatore*. Io ritengo che in parte il nostro impaccio deriva dal fatto che noi consideriamo nello stesso tempo tutte le soluzioni possibili. Se noi affrontassimo l'una dopo l'altra, come si era già accennato, le varie soluzioni, probabilmente a quest'ora saremmo già pervenuti a riva.

Mi permetto di osservare al collega Lovera che quanto ha detto il senatore Ciasca è esatto, e, cioè, che gli istitutori hanno l'obbligo di seguire, di assistere i ragazzi negli studi, ma anche quello di dare chiarimenti su tutte le materie di loro competenza, esplicando in tal modo una funzione di insegnamento.

Comunque, mi pare che le soluzioni siano tre: o mettere gli istitutori nella condizione minima prevista per gli insegnanti; o inscrivere gli istitutori in una categoria a parte; o, infine, collocare gli istitutori insieme con gli insegnanti elementari. Mi pare che al di fuori di queste tre soluzioni non ve ne siano altre e, pertanto, sarebbe bene, a mio avviso, che incominciassimo col valutare la prima soluzione. Tuttavia, poichè non possiamo votare su una questione impostata in maniera affatto generica, mi permetto di concretare la prima proposta in un emendamento che prevede una lettera *d)* sotto *A)* del seguente tenore: « Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalle Commissioni per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso ». Si tratta di una proposta formale; possiamo votare su di essa, per ripiegare eventualmente sulla subordinata.

PRESIDENTE. Per conto mio sono favorevole alla soluzione testè proposta dal relatore.

Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento testè proposto dal senatore Magri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Di conseguenza la lettera *a)* del capoverso *B)* resta soppressa.

Passiamo ora ad esaminare le altre lettere *b)* e *c)* che diverranno rispettivamente *a)* e *b)*.

MAGRÌ, *relatore*. Circa queste due lettere dobbiamo vedere se conviene distinguere tra il servizio prestato nelle scuole elementari ed il servizio prestato nelle scuole popolari. Personalmente sarei di questo avviso.

Riterrei opportuno altresì levare quel massimo di 10 anni di cui alla lettera *b)*, che è veramente ingiustificato e che potrebbe dar luogo ad equivoci. Inoltre dovremmo aggiungere alla fine della lettera *c)* le parole « dopo il compimento del ventiduesimo anno di età », e ciò per analogia con la lettera precedente.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allo scopo di evitare possibilità di cumulo, sarebbe opportuno ripetere qui la nota *b)* che è alla lettera *A)*.

PRESIDENTE. La nota *b)* va forse inserita subito dopo « Titoli didattici » in principio del numero 3, affinché sia valida per tutte le categorie. Supponiamo, ad esempio, che un incaricato universitario abbia anche avuto una supplenza: in tal caso gli viene valutato un solo titolo, o la supplenza o l'incarico, e non tutti e due.

LAMBERTI. È stato già accennato che, per ragioni di euritmia, non è conveniente che, mentre alla lettera *A)* si attribuisce un massimo che viene poi ripartito dalla Commissione tra le varie sottospecie, alla lettera *B)* invece il massimo venga assegnato ai due distinti capoversi secondo le due distinte quote di 3,50 e 3. A mio avviso, sarebbe opportuno che istituissimo due capoversi distinti, con lettere diverse *B)* e *C)*; altrimenti rimettiamoci alle Commissioni giudicatrici sostituendo il massimo di 3 con il massimo di 3,50 e lasciando che le Commissioni giudicatrici ripartiscano come meglio credono i punti 3,50 che hanno a disposizione. Le Commissioni avranno tanta sensibilità da avvertire che, se agli insegnanti, i quali hanno ricoperto un incarico normale, viene data la possibilità, al massimo del ser-

vizio, di arrivare ad esaurire tutti i punti 3,50, a quegli insegnanti, invece, i quali hanno insegnato solo nei corsi popolari, non dovrà essere conferita tale possibilità.

In sostanza si tratta di una possibilità astratta, che riguarda tutti quelli che sono inclusi nella lettera B), ma che, di fatto, non sarà raggiungibile da quelli che hanno insegnato nelle scuole popolari, nello stesso modo come abbiamo visto per gli istituti i quali, pur essendo inclusi nella lettera A), non avranno mai la possibilità di raggiungere il massimo di 7 punti. Possiamo, altresì, presumere che anche coloro i quali sono stati assistenti straordinari di università non arriveranno mai al massimo: è assurdo, infatti, che debba essere valutato il loro servizio, anche nelle condizioni più favorevoli, come quello degli incaricati.

Sarei, pertanto, dell'avviso di affidarsi al criterio di valutazione delle Commissioni giudicatrici.

MAGRÌ, *relatore*. Ritengo che dobbiamo trovare una formula per far comprendere che il legislatore ha inteso che la scuola popolare non deve essere valutata nella stessa misura della scuola elementare. Voi sapete, onorevoli colleghi, che allo stato delle cose vi sono degli insegnanti i quali insegnano gratuitamente nella scuola popolare unicamente al fine di conseguire il relativo punteggio. Tale punteggio, conseguito attraverso un insegnamento gratuito molto poco controllabile, li mette alla pari degli insegnanti che prestano la loro opera sotto il controllo del direttore, dell'ispettore, di fronte ad una scolaresca regolarmente composta. Ritengo, pertanto, che sia opportuno stabilire che l'insegnamento nella scuola popolare non possa essere valutato alla stessa stregua dell'insegnamento nella scuola elementare normale. In ciò aderisco al punto di vista espresso dal senatore Banfi.

PRESIDENTE. Mi sembra che mezzo punto di differenza possa bastare.

MAGRÌ, *relatore*. Può darsi che non sia sufficiente. Secondo me bisognerebbe prevedere che due anni di insegnamento nella scuola popolare equivalgono ad un anno di insegnamento nella scuola elementare. In questo caso stabiliremmo una norma ben precisa e di facile attuazione.

BANFI. Sono d'accordo con il senatore Magrì nelle linee generali. Ma mi domando, sempre per quelle ragioni di euritmia di cui parlava il collega Lamberti, se non si potesse anche qui, in corrispondenza a quel che si è fatto per gli istituti, stabilire che il servizio prestato nella scuola popolare non sia valutato con un punteggio che vada oltre il minimo di quello che è attribuito agli insegnanti che hanno prestato la loro opera nelle scuole elementari.

MAGRÌ *relatore*. Non è previsto un minimo.

BANFI. Non credo che l'insegnamento di ruolo sia valutato alla stessa stregua dell'insegnamento non di ruolo.

MAGRÌ, *relatore*. In pratica tanto avviene.

BANFI. Allora non rimane altro che la soluzione suggerita dal senatore Magrì.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi dispiace di non essere d'accordo con il relatore. Non dico che i due insegnamenti non debbano essere valutati diversamente; dico soltanto che dobbiamo lasciare alle Commissioni giudicatrici la valutazione di quell'insegnamento, altrimenti il legislatore finirà con il fare quanto è compito, invece, della Commissione giudicatrice. Abbiamo già stabilito alla lettera A) un certo criterio di valutazione interna di assegnazione dei 7 punti; lasciamo che le Commissioni facciano qualcosa di analogo anche in questo caso.

MAGRÌ, *relatore*. Se non vogliamo fissare un limite in tal grado preciso, inseriamo almeno un riferimento generico circa l'azione di valutazione delle Commissioni giudicatrici.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vedo che il senatore Magrì è ispirato, in sostanza, dal principio: « Non indurci in tentazione »; ma le tentazioni credo che non vengano evitate con una formula di questo genere. A mio parere, possiamo affidarci alle Commissioni giudicatrici, come auspicava poco fa il senatore Lamberti.

V'è da rilevare, inoltre, che la scuola popolare si svolge in un ambiente difficilissimo e, se essa adempie al suo compito con serietà, può essere posta sullo stesso piano della scuola elementare.

Se fatto seriamente, quindi, l'insegnamento della scuola popolare non è così deteriore, come normalmente si ritiene. D'altro lato esiste una

certa contraddizione: non si fa altro che chiedere l'aumento dei corsi popolari, e noi vogliamo, invece, deprezzarli e declassarli? Pertanto preferirei lasciare ogni valutazione alle Commissioni giudicatrici, le quali giudicheranno caso per caso l'importanza e la serietà dei corsi, tanto più che rimarrà sempre l'elemento discriminante della qualifica in ordine al numero di anni di insegnamento prestato.

BANFI. Sono spiacente di non condividere il parere del Ministro, il quale ritiene opportuno non legare le mani alle Commissioni giudicatrici. Le faccio osservare, onorevole Ministro, che noi leghiamo le mani alle Commissioni giudicatrici in due modi, vale a dire o fissando, secondo il nostro buon senso, un certo equilibrio nel giudizio, o lasciando libere le Commissioni nella valutazione; il che vorrà dire che nessuna di esse senza una precisa disposizione di legge si sentirà autorizzata a valutare diversamente i servizi prestati nelle scuole popolari e quelli prestati nelle scuole elementari, e tanto meno a valutare diversamente i servizi prestati in condizioni difficili e quelli prestati in condizioni più facili.

Ritengo quindi che una indicazione giusta, equa, ma altresì precisa, da parte nostra, lascerebbe le mani maggiormente libere alle Commissioni e darebbe loro una maggiore possibilità di agire secondo giustizia, tanto più che è facile che si verificano degli squilibri in ordine al tempo di durata dei corsi popolari.

D'altra parte, è vero che i corsi popolari sono in linea di massima difficili, però essi sono soggetti ad un controllo assai minore di quello occorrente nell'insegnamento di una scuola elementare. Inoltre credo che, in molti casi, come insegnanti delle scuole popolari siano assunte anche persone che non hanno ancora titoli. Si tratta in sostanza di una situazione, diremo così, di lotta contro l'analfabetismo che va certamente valutata, ma che rimane pur sempre una situazione transitoria. Non si possono mettere pertanto alla pari i due ordini di insegnamento, e credo, onorevole Ministro, che se nella legge non vi sarà alcuna indicazione, le Commissioni non potranno fare alcuna distinzione, perchè la qualifica di « valente », « buono », « ottimo » o « insufficiente » non è data per gli insegnanti dei corsi popolari.

MAGRÌ, *relatore*. Come vedete, onorevoli colleghi, di fronte a proposte concrete siamo sul punto di sortire dal nodo delle difficoltà. Una proposta concreta potrebbe essere la seguente. Se vogliamo da un canto inserire una indicazione precisa a proposito della distinzione tra insegnamento popolare ed insegnamento elementare, e, d'altro lato, non essere troppo drastici nei confronti delle scuole popolari, che, come ha accennato l'onorevole Ministro, effettivamente svolgono una funzione molto delicata ed in condizioni difficili, si potrebbe tornare alla mia proposta iniziale, vale a dire prevedere solo una eccedenza di mezzo punto tra i due massimi. Inoltre, se vogliamo evitare la disarmonia dell'impostazione, si potrebbe addirittura fare una nuova lettera C) e nel capoverso B) considerare solo l'insegnamento di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari fino ad un massimo di punti 3,50, prevedendo nel capoverso C) l'insegnamento nelle scuole popolari fino ad un massimo di 3 punti.

Pertanto il nuovo capoverso B) dovrebbe risultare così formulato: « Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato nell'ultimo decennio e dopo il compimento del ventiduesimo anno di età, fino al massimo di punti 3,50 ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto senz'altro ai voti l'emendamento proposto dal senatore Magrì. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MAGRÌ, *relatore*. Propongo ora un capoverso C) così formulato: « Servizio prestato nell'ultimo decennio e dopo il ventiduesimo anno di età nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1599, fino al massimo di punti 3 ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Invece di dire « nell'ultimo decennio » sarebbe più opportuna la formula « per un massimo di 10 anni ». Comunque, mi rimetto alla Commissione.

LAMBERTI. Potremmo, a mio avviso, inserire la specificazione dell'ultimo decennio sotto i titoli didattici, proprio all'inizio, riportandola

in nota; in tal modo renderemmo più ampia la nota *b*), dicendo: « Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Aderisco alla proposta del senatore Lamberti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta del relatore di istituire un capoverso *C*) così formulato: « Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3 ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la proposta del senatore Lamberti che la nota *b*) sia così modificata: « Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio ».

Chi approva tale proposta, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Tale nota dovrebbe essere trasferita dopo le parole « Titoli didattici ».

(Così rimane stabilito).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 11,50.